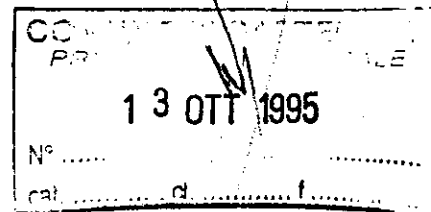


IL 96/CC DEL 28.12.95

MODIFICATO CON

ATTO C.C. N. 51 DEL 18.4.96

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna



**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI**

(ART. 8 D.P.R. 10.09.1982, N° 915)

11/10/95

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ____ DEL ____

INDICE

| | |
|---|--------------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI | 1 |
| ART. 01 - FINALITA' | 1 |
| ART. 02 - CAMPO DI APPLICAZIONE | 1 |
| ART. 03 - DEFINIZIONI | 1 |
| ART. 04 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | 2 |
| ART. 05 - OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 06 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 4 |
| ART. 07 - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE | 5 |
| TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI | 6 |
| ART. 08 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI | 6 |
| ART. 09 - RIFIUTI SPECIALI INERTI | 6 |
| ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI | 6 |
| ART. 11 - SPECIALI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE | 7 |
| ART. 12 - RIFIUTI CIMITERIALI | 7 |
| ART. 13 - OLII USATI | 7 |
| ART. 14 - MODIFICHE ALLE TABELLE ALLEGATE | 8 |
| ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI | 8 |
| ART. 16 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO | 8 |

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI. OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI 9

| | |
|---|----|
| ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI RSU E RSA..... | 9 |
| ART. 18 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO..... | 9 |
| ART. 19 - Planimetria..... | 9 |
| ART. 20 - PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO | 10 |
| ART. 21 - Organizzazione del servizio..... | 10 |
| ART. 22 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RSU ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE..... | 11 |
| ART. 23 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI..... | 11 |
| ART. 24 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI..... | 13 |
| ART. 25 - SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI..... | 13 |
| ART. 26 - SMALTIMENTO FINALE..... | 14 |

TITOLO IV: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DEI CONTENITORI DI FITOFARMACI 15

| | |
|---|----|
| ART. 27 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | 15 |
|---|----|

TITOLO V: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA 16

| | |
|---|----|
| ART. 28 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL RECUPERO DI ENERGIA E/O MATERIALI RIUTILIZZABILI | 16 |
| ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINI ECONOMICO PRODUTTIVI..... | 16 |
| ART. 30 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI..... | 16 |

TITOLO VI: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 18

| | |
|---|----|
| ART. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO | 18 |
| ART. 32 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO | 18 |
| ART. 33 - SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO, DEI RIFIUTI E CONTENITORI CARTACEI IN PLASTICA E METALLO | 18 |
| ART. 34 - SMALTIMENTO DEL VETRO E DI ALTRI RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 19 |
| ART. 35 - RIFIUTI INGOMBRANTI | 19 |
| ART. 36 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI | 19 |
| ART. 37 - RESIDUI DI POTATURA E SFALCIO DI ORTI E GIARDINI | 19 |

TITOLO VII: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 20

| | |
|---|----|
| ART. 38 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI | 20 |
| ART. 39 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI | 20 |
| ART. 40 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO | 20 |
| ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO | 21 |
| ART. 42 - INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI | 21 |
| ART. 43 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI | 21 |
| ART. 44 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI | 21 |
| ART. 45 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI | 22 |
| ART. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE | 22 |
| ART. 47 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE | 22 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI | 22 |
| ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, E SPETTACOLI VIAGGIANTI E AREE DI SOSTA PER NOMADI..... | 23 |
| ART. 50 - PULIZIA DEI MERCATI IN SEDE FISSA E AMBULANTE..... | 23 |
| ART. 51 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI..... | 24 |
| ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI..... | 24 |
| ART. 53 - ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI..... | 24 |
| ART. 54 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI..... | 25 |
| ART. 55 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI | 25 |
| TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI..... | 26 |
| ART. 56 - ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO, LA VIGILANZA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI..... | 26 |
| ART. 57 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI..... | 26 |
| ART. 58 - REGIME SANZIONATORIO | 26 |
| ALLEGATO N.1..... | 28 |
| ALLEGATO N.2..... | 29 |
| ALLEGATO N.3..... | 30 |
| ALLEGATO N. 4..... | 39 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 01 - FINALITA'

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, ai sensi della vigente normativa;
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'Art. 8 del DPR 915/82.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti di cui all'art. 2 comma 7 del DPR 915/82.

ART. 02 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani (esterni ed interni) e dei rifiuti speciali assimilati, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dei cittadini e dell'ambiente nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. c) e d) dell'Art. 8 del DPR 915/82, all'intero territorio comunale.

ART. 03 - DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le seguenti definizioni:

a) Rifiuto:

qualsiasi sostanza od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono;

b) Smaltimento dei rifiuti:

il complesso delle attività finalizzate all'asporto dai luoghi di produzione, al conferimento, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti, a sua volta articolato nelle sottoriportate fasi non tutte necessariamente compresenti:

- b.1 - **Detenzione iniziale:** attività, funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso la sede di produzione degli stessi.
- b.2 - **Conferimento:** le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
- b.3 - **Raccolta:** operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino al deposito in apposite attrezzature o impianti.
 - b.3.1 - **Raccolta differenziata:** forma particolare di raccolta finalizzata alla separazione di singole frazioni di rifiuto, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche.
- b.4 - **Spazzamento:** operazioni specificamente rivolte alla rimozione e all'asporto dei rifiuti urbani (esterni) così come definiti al successivo Art. 4, punto A.3. del presente regolamento.
- b.5 - **Trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo, ovvero dai luoghi di trattamento intermedio fino agli impianti di stoccaggio definitivo;
- b.6 - **Cernita:** operazione di selezione di materiali costituenti il rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto medesimo conferito;
- b.7 - **Trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- b.8 - **Trattamento finale:** operazioni comportanti il deposito definitivo sul suolo (discarica), la termodistruzione, e altri trattamenti che ne garantiscano la completa eliminazione (assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio).

ART. 04 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'Art. 2 del DPR 915/82, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento, si individuano le seguenti categorie:

A. Rifiuti Urbani

A.1 - Rifiuti urbani (interni) non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici provenienti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere, ivi compresi i residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.2 - Rifiuti urbani (interni) ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti (interni) non ingombranti.

A.3 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

A.4 - Rifiuti urbani pericolosi: quelli dichiarati nella allegata Tabella 1.

A.5 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

A.5.1. I rifiuti derivanti da:

- a. attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
- b. demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- c. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- d. residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

compresi o riconducibili a quelli indicati nella allegata Tabella 2 sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

A.5.2. Le frazioni dei rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, elencati nella allegata Tabella 3 sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.

ART. 05 - OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di smaltimento delle categorie di **rifiuti urbani** di cui al precedente Art. 04, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, dei cittadini e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di **spazzamento**, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani (esterni), i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani (esterni), nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, dei cittadini e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- c) Le **delimitazioni**, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (interni) agli urbani, ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani (esterni).
- d) Le **norme** per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e i cittadini in funzione della produzione di rifiuti generati all'esterno dei perimetri in cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
- e) I **principi** e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
- f) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria dei cittadini e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 06 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa allo smaltimento dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune ai sensi del D.P.R. 915/82 - Art. 8 - e da quanto previsto dall'art. 22 della L. 142/90 è svolta:

- direttamente (in economia);
- ovvero mediante Azienda speciale;
- ovvero mediante concessione a Enti o Imprese specializzate e autorizzate;
- ovvero a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico.

ART. 07 - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune, con le modalità di cui all'Art. 6, svolge le seguenti attività e servizi in materia di smaltimento rifiuti ai sensi del presente regolamento:

- 1.1 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati.
- 1.2 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti.
- 1.3 - Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
- 1.4 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Nei limiti delle potenzialità ed attitudini delle attrezzature in dotazione al Servizio Igiene Urbana del Comune, potranno essere effettuate le attività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti tossici e nocivi provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.

Tali attività saranno effettuate nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti, previa convenzione con i produttori interessati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

ART. 08 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

I produttori dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi sono espressamente tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento.

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti devono essere autorizzate dalla Provincia.

Tutti i soggetti che producono o che detengono rifiuti tossici e nocivi devono darne comunicazione al Comune o all'USL entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio delle attività, sia essa nuova o in ampliamento o ristrutturazione di attività esistente, indicando con quei mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Le operazioni di gestione dei rifiuti tossici e nocivi non devono provocare danni alla salute pubblica ed all'ambiente. Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisori dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

ART. 09 - RIFIUTI SPECIALI INERTI

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli elencati nelle "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82, concernente lo smaltimento dei rifiuti, al punto 4.2.3.1).

Tali rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2^a Categoria - Tipo A autorizzate, o essere riutilizzati dopo trattamento fisico per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo.

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI

I rifiuti speciali costituiti da:

- parti di veicoli a motore;

- carcasse di autoveicoli, motoveicoli e biciclette;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, autobus, rimorchi, carovane, macchine operatrici e simili,
- sono obbligatoriamente conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del DPR 915/82.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e/o di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e nel rispetto delle disposizioni fissate in apposito regolamento che dovrà in ogni caso indicare:

- la superficie massima del centro di raccolta;
- a quantità di materiale complessivamente accumulabile;
- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento;
- le aree disponibili individuate in accordo con il piano regionale di smaltimento;
- i requisiti igienico-sanitari finalizzati in particolare a prevenire la proliferazione di ratti ed insetti.

ART. 11 - SPECIALI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE

Ai rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie si applicano le disposizioni contenute nella allegata Tabella 4.

ART. 12 - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali. L'art. 8, 2° comma, del DPR 285/90 equipara i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/82.

Per olio usato si intende: qualsiasi olio industriale o lubrificante a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli olii usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli olii minerali per macchinari turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, valgono anche per la disciplina degli olii usati nell'osservanza comunque di tutte le disposizioni vigenti in materia di olii usati.

ART. 14 - MODIFICHE ALLE TABELLE ALLEGATE

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni alle Tabelle allegate, disposte da leggi dello Stato o Regionali.

ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, o dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della Sicurezza Pubblica.

ART. 16 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 285/92 in materia di imbrattamento della sede stradale, è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza accertata, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati - dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del successivo art. 60.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI. OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI RSU E RSA

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 18 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico- organizzativi possibili e di vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

Il servizio è pertanto garantito:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi.

S'intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza di ml. 150 dai punti di conferimento disposti all'esterno dei perimetri di cui all'allegato planimetrico 1, nonché gli edifici isolati serviti con trespoli.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

ART. 19 - PLANIMETRIA

La planimetria, individua le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ed è da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

ART. 20 - PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

I perimetri di espletamento del servizio vengono aggiornati e modificati con le procedure definite dalla vigente normativa.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati costituisce specifica competenza del servizio di smaltimento dei rifiuti.

In tal senso il servizio di smaltimento rifiuti:

- a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani interni ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi d'opera.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni, di cui alla lettera a) a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.

**ART. 22 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RSU ED ALLESTIMENTO DELLE
RELATIVE PIAZZOLE**

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a ml. 100 dalle utenze servite, a cura della competente servizio comunale, salvo che nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori in sede stradale, e nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori di grande capacità, anche ove previsti in area privata, i contenitori dovranno in ogni caso essere di tipologia approvata dall'amministrazione comunale.

I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'amministrazione motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dall'amministrazione in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'amministrazione, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Per i rifiuti urbani e speciali assimilati ciascun utente dovrà disporre giornalmente di un volume di stoccaggio nel contenitore di 20 litri.

Pertanto le capacità minime dei contenitori saranno in funzione del numero di utenze servite ma comunque mai inferiori a un volume di 110 litri per la residenza e a 1.100 litri per le utenze commerciali e artigianali.

ART. 23 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati).

Il conferimento dei rifiuti urbani interni deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'Amministrazione.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

In particolare nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di tipo familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti o acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori di rifiuti posti in opera.

E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti.

E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

E' vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni di:

- a) rifiuti tossici e nocivi
- b) rifiuti speciali
- c) rifiuti urbani pericolosi
- d) rifiuti urbani (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

ART. 24 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

I rifiuti ingombranti da impiego domestico e commerciale dovranno essere conferiti dall'utente all'apposito centro di raccolta (**isola ecologica**) al momento della sua entrata in esercizio.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante consegna, al centro di raccolta (**isola ecologica**), quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
- mediante immissione nei contenitori di conferimento degli r.s.u., quando si tratti di quantitativi inferiori ai 5 Kg. e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata (non eccedenti i 20 cm).

ART. 25 - SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

In tal senso il criterio di assimilazione fissa i valori massimi di produttività specifica (ponderale e volumetrica), espressi in kg/mq al giorno ed in mc/mq al giorno di rifiuto prodotto che comportano l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei RSU.

Per tale motivo le soglie di produttività specifica sono definite sia in termini ponderali che volumetrici con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il limite più restrittivo tra i due.

Le soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiale di scarto conferiti con minore frequenza.

I valori massimi di produttività specifica, per categorie e sottocategorie, rilevati per le diverse attività, che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato 3 al presente regolamento.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro il limite del valore di produttività specifica comporta in ogni caso, l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di iscrizione dei ruoli della tassa RSU.

Per i valori di produzione superiori a quelli riportati nell'allegato per le rispettive categorie e sottocategorie di attività, i rifiuti prodotti in eccedenza sono considerati rifiuti speciali e ciò comporta il loro smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzate a carico del produttore stesso. E' vietato conferire i rifiuti prodotti in eccedenza all'ordinario servizio di raccolta.

ART. 26 - SMALTIMENTO FINALE

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'Art. 1 del D.P.R. 915/1982, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DEI CONTENITORI DI FITOFARMACI

ART. 27 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi, sono oggetto di separato conferimento.

Il relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi si svolge nel Comune nei modi seguenti:

- Pile e batterie esaurite: ⁽¹⁾

Le pile e le batterie devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, restando a carico dell'amministrazione la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo, ovvero depositate negli appositi contenitori collocati in area pubblica e appositamente segnalati.

- Farmaci scaduti o non utilizzati:

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie e i poliambulatori.

- Prodotti e relativi contenitori di cui all'allegato Tabella 1:

Sono prodotti tossici e/o infiammabili e/o esplosivi e/o irritanti e/o corrosivi e/o comburenti quelli contrassegnati dai simboli indicati nell'allegata Tabella 1, impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato.

I contenitori che conservano un residuo di prodotto devono essere conferiti esclusivamente al punto di raccolta allo scopo istituito dal Comune.

⁽¹⁾ Tale dicitura non comprende gli accumulatori esausti stazionari e dei veicoli a motore.

TITOLO V: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

ART. 28 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL RECUPERO DI ENERGIA E/O MATERIALI RIUTILIZZABILI

Il Comune assume provvedimenti relativi alla definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata (L.R. 27/1994), tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi di vetro, metallo, e plastica.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINI ECONOMICO PRODUTTIVI

Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo comma del precedente Art. 28, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con apposito atto, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.

Gli atti istitutivi stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

In caso di obbligo è vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

ART. 30 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con apposito atto, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero, sia di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

**TITOLO VI: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DI
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

ART. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

ART. 32 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

Tenuto conto del divieto di abbandono, di scarico o deposito dei rifiuti in qualunque area pubblica o privata disposto dall'Art. 9 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati all'esterno dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini.

ART. 33 - SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO, DEI RIFIUTI E CONTENITORI CARTACEI IN PLASTICA E METALLO

E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione dei compost.

In difetto dell'istituzione di idonei servizi o strutture per la raccolta differenziata, atti a consentire il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori di cui all'Art. 9 quater 2° comma del D.L. 9.9.1988, n. 397, convertito con modifiche nella L. 9.11.1988, n. 475, i rifiuti in materiale plastico, con particolare riferimento ai contenitori e agli imballaggi di prodotti alimentari e non, dopo detenzione in locali chiusi e previa riduzione del volume mediante schiacciamento, possono essere periodicamente immessi nei contenitori per rifiuti solidi urbani di più agevole accesso, evitando i giorni prefestivi e festivi.

Analoghe disposizioni valgono per contenitori ed imballaggi, per liquidi, in metallo.

E' comunque vietato l'incendio di rifiuti di qualsiasi natura all'aperto.

ART. 34 - SMALTIMENTO DEL VETRO E DI ALTRI RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il vetro di rifiuto opportunamente conservato dovrà essere periodicamente immesso negli appositi contenitori per la raccolta differenziata predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Analoghe disposizioni valgono per altre tipologie di rifiuto per le quali vengano istituite forme di raccolta differenziata.

ART. 35 - RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti, a cura del produttore, al Centro di raccolta (stazione ecologica) di cui all'art. 25.

ART. 36 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI

Per i rifiuti urbani pericolosi ed i contenitori di fitofarmaci, che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni del precedente Art. 27.

Per i contenitori di fitofarmaci con apposito atto verranno stabiliti i modi secondo cui attuare la relativa raccolta differenziata.

ART. 37 - RESIDUI DI POTATURA E SFALCIO DI ORTI E GIARDINI

Tali residui generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta mantengono la classificazione a rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, e pertanto in quanto non utilizzati ai fini agronomici devono essere conferiti all'isola ecologica comunale.

**TITOLO VII: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**ART. 38 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI**

I servizi inerenti la raccolta, lo spazzamento l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti al precedente Art. 4, punto A.3 del presente Regolamento sono svolti dal Comune mediante la struttura individuata all'Art. 6 del presente Regolamento.

**ART. 39 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI**

Alle attività ordinarie inerenti la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate nell'allegata planimetria 2 e le cui successive modifiche saranno stabilite con opportuno provvedimento.

**ART. 40 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO**

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi del D. Lgs 285/92;
- Le strade vicinali classificate d'uso pubblico, ai sensi del D. Lgs. 285/92;
- I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblico e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, aiuole spartitraffico, centroviali, ecc. La raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale può essere effettuata anche mediante appalto a imprese private;

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del D.P.R. 915/82.

ART. 42 - INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento l'Amministrazione provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni, ingombranti, pericolosi, tossico-nocivi.

ART. 43 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi cestini portarifiuti o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

ART. 44 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di

Legge e di Regolamento, nonché del disposto di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 285/92.

ART. 45 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessata l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

ART. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, è tenuto a comunicare all'Amministrazione il programma delle iniziative, indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Servizio di smaltimento dei rifiuti, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 47 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (quali ad es. vendita di pizze al taglio, bibite in lattina

e simili) risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, E SPETTACOLI VIAGGIANTI E AREE DI SOSTA PER NOMADI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area conterrà una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere relativo al potenziamento del servizio o all'impegno straordinario dovrà ricadere sui gestori delle attività.

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

ART. 50 - PULIZIA DEI MERCATI IN SEDE FISSA E AMBULANTE

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

I gestori di attività commerciali su aree pubbliche sono tenuti a conferire direttamente i rifiuti ingombranti, da loro prodotti, presso la stazione ecologica, di cui all'art. 25; e ad utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata per le tipologie merceologiche per le quali è istituito il servizio.

ART. 51 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Amministrazione la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali eventualmente necessari, in base a specifiche convenzioni con Enti o ditte autorizzate.

ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi, e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza sindacale, previa diffida, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 53 - ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- a) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia e all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
- b) Le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati da scarichi abusivi di rifiuti.

Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni saranno svolte sulla base di periodici programmi o campagne dimostrative.

Le attività di cui alla lettera b), salvo comunque il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati e identificati, saranno svolte a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici comunali, dell'USL o dell'Amministrazione provinciale.

Ove gli organi tecnici dell'autorità di controllo materia di smaltimento dei rifiuti ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale l'intervento d'urgenza avverrà dietro segnalazione del Servizio Igiene Pubblica dell'USL, o dell'ARPA ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco.

ART. 54 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 55 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alle repressioni delle violazioni di cui al successivo art. 56 accertano anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico sanitario e ambientale, visto il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'USL competente e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di nuova istituzione, emana ordinanza a carico dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI***ART. 56 - ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO, LA VIGILANZA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI***

Al controllo, la vigilanza e la repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento, o che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio Igiene Pubblica dell'USL e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, di nuova istituzione.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e segnalate agli organi di cui al precedente comma, per i provvedimenti di competenza, anche da funzionari del Comune e da operatori del Servizio di smaltimento Comunale dei rifiuti a ciò preposti dall'Amministrazione nonché dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

ART. 57 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

ART. 58 - REGIME SANZIONATORIO

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 106 e seguenti del TULCP 03.03.1934, n. 383 secondo le procedure previste dalla L. 24.11.1981, n. 689.

ALLEGATO N.3

"ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI"

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

A - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui al presente Allegato contengono criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tali disposizioni riguardano:

- a) **rifiuti derivanti da attività agricole, diverse dall'impresa agricola esercitata sul fondo rustico e dall'attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale, costituiti da:**
 - a.1) scarti derivanti da attività florovivaistiche, anche se effettuate all'interno dell'area urbana;
 - a.2) rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nell'attività florovivaistica in quanto formati in ambito aziendale;
 - a.3) rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini privati e spazi piantumati, le cui caratteristiche e dimensioni non ne consentano la classificazione come pertinenze di altri locali ove si producono rifiuti urbani.
- b) **rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio;**
- c) **rifiuti derivanti da strutture sanitarie (ospedali, case di cura e simili) in quanto assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 2 quater della L. 10.2.1989, n. 45;**
- d) **rifiuti derivanti da insediamenti industriali.**

B - NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati di cui ai punti a), b) e c) della precedente lettera A la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali di cui ai punti a), b), e c) della precedente lettera A, ancorchè formati all'interno dell'area di espletamento

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria.

C - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE E/O DI ESCLUSIONE DALLA ASSIMILAZIONE

- a) **Rifiuti da attività agricole e simili** - in relazione a quanto previsto alla precedente lettera B sono, di norma, esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da attività agricole, ad eccezione di quelli che siano formati all'interno di serre coperte connesse ad attività florovivaistiche operanti all'interno del perimetro di svolgimento del servizio.

Per i rifiuti riconducibili alle tipologie di cui al punto a.2 della precedente lettera A, sempre che la loro formazione avvenga in relazione ad attività svolte in locali coperti o loro immediate pertinenze esterne valgono i criteri specifici di cui alla successiva lettera F.

I rifiuti riconducibili alle tipologie di cui al punto a.3 della precedente lettera A sono esclusi dall'assimilazione in quanto derivino da superfici piantumate, anche se costituenti accessorio o pertinenza di superfici assoggettate alla tassa RSU, la cui estensione superi di almeno due volte la superficie tassata ovvero le cui piantumazioni diano luogo a volumi di potatura e sfalcio superiori a 500 Kg. ovvero 1 mc. tali da comportare speciali modalità di conferimento e trasporto.

- b) **Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili** - salvo quanto previsto alla precedente lettera A ed alla successiva lettera D punto a) e lettera L sono, di norma, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: attività ricettivo-alberghiere e collettività; studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esclusione delle strutture di cui al precedente Art. 11, del presente Regolamento; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto, e relativi magazzini; pubblici esercizi; attività artigianali di servizio alla residenza.
- c) **Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili** - ferme restando le norme di esclusione di cui alla precedente lettera B, sono assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, a condizione che presentino i requisiti di cui alla successiva lettera D del presente allegato.

D - RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO: CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle attività elencate ai punti b e c della precedente Lettera C, ove presentino i seguenti requisiti:

a) Sotto il profilo qualitativo:

comunque appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.1984, e successive modifiche e integrazioni.

b) Sotto il profilo quantitativo:

b.1 - Criterio assoluto: Il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa, ponderale e/o volumetrica, di produzione annua di rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree ove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione a rifiuti speciali. Tale valore-limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 10.000 kg/anno ovvero in 120 mc/anno con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il limite più restrittivo dei due. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgano attività di cui alla lett. c della precedente Lettera C, quando la produzione annua risulti inferiore a 10.000 kg o a 120 mc e siano contestualmente soddisfatti i criteri relativi di cui al punto b.2. Quando la produzione di rifiuti supera la soglia quantitativa annua, ne è vietato il conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti sotto il profilo qualitativo analoghi ai rifiuti urbani.

b.2 - Criterio relativo:

Il criterio relativo fissa i valori di produttività specifica, espressi in kg/mq all'anno di rifiuto prodotto che, soddisfatto il criterio assoluto, per produzioni inferiori ai 10.000 kg annui, comportano l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi, ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa RSU. La produzione annua specifica di rifiuti, viene fissata nel modo seguente in relazione alle diverse attività produttive:

- rifiuti derivanti da attività artigianali per la produzione di beni: <20 kg/mq anno;
- rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio : <10 kg/mq anno;
- rifiuti derivanti da attività di stoccaggio merci, commercio all'ingrosso, magazzini non attinenti la vendita, autotrasporti, autoservizi, autovendite, mostre: <5 kg/mq anno;

b.3 - per produzioni che misurate in volume risultano inferiori ai 120 mc/anno, o comunque relative ai rifiuti di peso specifico inferiore a quello medio dei

RSU (circa 110 Kg./mc.) i valori di produttività specifica di cui al precedente punto b.2. possono intendersi rispettivamente convertiti in: 0.22 mc./mq. anno; 0.11 mc./mq. anno; 0.055 mc./mq. anno. In caso di superamento dei quantitativi assoluti di cui al punto b.1, o dei valori di produzione specifica di cui ai punti b.2 o b.3 della presente lettera D i rifiuti di che trattasi mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa RSU.

E' in particolare **vietato un conferimento parziale** dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

L'elenco di cui al precedente punto a.2. ed i valori numerici dei quantitativi di cui ai precedenti punti b1, b2 e b3 nonchè i contenuti del presente Allegato 3 possono essere integrati e/o modificati con apposito atto, in relazione all'evolversi delle modalità tecnico organizzative dei servizi di raccolta e smaltimento, e/o dei risultati dell'attività di monitoraggio diretto od indiretto finalizzata alla miglior precisazione dei coefficienti di produttività specifica propri delle diverse attività, o al modificarsi del peso specifico del rifiuto conferito al servizio di raccolta RSU.

E - RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI: CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del punto 1.1 della deliberazione in data 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche e integrazioni, i rifiuti derivanti dai reparti di lavorazione industriale devono intendersi, ope legis, speciali. E come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento. I rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere, quali uffici, laboratori di ricerca, magazzini di materie prime e di prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adibite a deposito, ecc., sono classificati assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri esposti alla precedente lettera D del presente Regolamento, ferme restando le norme di esclusione di cui alla lettera B.

F - RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE: CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI

Fermi restando i criteri generali di cui al punto a) della precedente lettera A per i rifiuti di cui al punto a.2 della lettera A (rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nell'attività florovivaistica) si intendono estesi i criteri quantitativi individuati alla lettera D per attività artigianali di servizio extra residenziali.

Vanno considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, la cui estensione risulti non superiore al doppio della superficie complessivamente iscritta nei ruoli della taxa RSU relativamente all'edificio principale.

G - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la taxa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali.

H - REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA': PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della taxa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della taxa RSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati ai sensi della vigente normativa, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione dei rifiuti, oggetto del contratto, quali rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

L'accertamento della natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1b.1 - ramo di attività dell'azienda e classificazione ISTAT (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2 - specificazione dell'attività svolta;
 - b.3 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - b.4 - quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
 - b.6 - superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7 - superfici aziendali complessive;
 - b.8 - numero di addetti complessivi;
 - b.9 - numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
 - b.10 - contratti e relative fatture di spesa per lo smaltimento dei rifiuti presso centri autorizzati.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, preferibilmente alle scale 1:200 - 1:500, con l'indicazione dei diversi reparti e/o aree che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La documentazione di cui al punto b.10, dovrà essere ripresentata annualmente per il controllo sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, nonché sulla loro corretta destinazione.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere inviate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Sindaco e depositate presso l'Ufficio Tributi e/o l'Ufficio Ambiente del Comune.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui alle precedenti lettere D, E, F, G, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di dichiarazione dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo.

La dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata, in copia autenticata e sottoscritta da entrambe le parti.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.

In esito a questa procedura l'Ufficio Tributi procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Ambiente entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa RSU.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.

I - IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI ALLA LETTERA C PUNTO B)

Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate alla lettera C, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione, in deroga, come rifiuti speciali, su istanza del produttore o del Servizio di igiene urbana in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui alla lettera B.

La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto b della lettera C del presente Allegato 3 può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al Sindaco, completa degli allegati e delle documentazioni descritte alla lettera I.

La classificazione in deroga è rilasciata nel caso di attività che danno luogo a quantitativi di rifiuti non inferiore a 10 t/anno, ovvero a 120 mc./anno, o con caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura destinati all'abbandono rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti; rifiuti di centri commerciali oggetto di raccolta effettuata unitariamente, ecc.).

Alla classificazione in deroga l'Ufficio Tributi provvede, vista l'istruttoria tecnica del Settore Ambiente, nei termini previsti dalla precedente lettera I coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

L - EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI, O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA

Nel caso in cui le procedure di cui alle lettere I e L diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese debitamente autorizzate sia per il trasporto che per lo smaltimento finale.

Copia dei contratti, debitamente sottoscritti ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune.

Le date di inoltro delle convenzioni e, se dovuta, della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzati allo smaltimento di cui alla precedente lettera I, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili, ma non assimilati in esito alle procedure di cui alla lettera I, ovvero per i quali sia stata operata la classificazione in deroga di cui alla lettera G.

Tale cancellazione avviene dopo un periodo di osservazione di sei mesi.

In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti tipologicamente analoghi ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi, e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

ALLEGATO N. 4

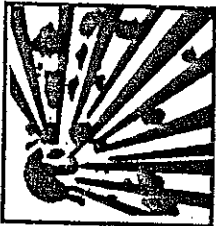
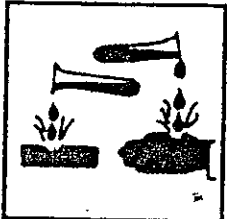
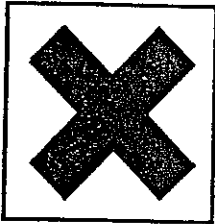




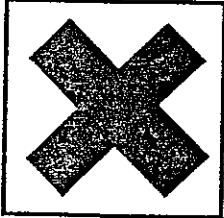

"TABELLE"

TABELLA 1

Rifiuti urbani pericolosi

Ai fini della prima attuazione del disposto della lettera d) del secondo comma dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ⁽¹⁾
- prodotti farmaceutici.

| | | |
|---|--|---|
| E  Esplosivo | C  Corrosivo | Xi  Irritante |
| F  Facilmente infiammabile | O  Comburente | F+  Altamente infiammabile |
| T  Tossico | Xn  Nocivo | T+  Altamente tossico |

⁽¹⁾ L'aggiornamento dei prodotti, e relativi contenitori, etichettati come sostanze pericolose, è contenuto nel D.M. 25.07.1987 n. 555 (S.O.G.U. n. 3 del 20.01.1988)

TABELLA 2

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane; cassette e pallets.
- Accoppiata quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica e metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelle e simil-pelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- Resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli (in legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.

- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi a materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- Scarti in genere della produzione d'alimentari, purchè non allo stato liquido, quali a esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite d'alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili).
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Supporti per l'informatica (toner, cartucce, ecc.).

TABELLA 3

Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilati ai rifiuti urbani
(¹)

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'Art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazione, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti a attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimibilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

L'assimilazione è condizionata alle sottoelencate operazioni, prescritte dai commi 2,3,4 dell'Art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 25.05.1989:

- "2. Su ogni contenitore dei rifiuti di cui sopra sarà saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani". Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati è anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al comma 3.
3. Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere certificato dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.
4. L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'Art. 22 della legge 23

(¹) Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 25.05.1989 (G.U. n. 137 del 14.06.1989).

dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorità."

TABELLA 4

Disposizioni da applicarsi ai rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie

A. Sono da intendersi strutture sanitarie pubbliche e private:

- ospedali, case di cura, cronicari, presidi di nefrologia e dialisi;
- tutte le altre strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 23.12.1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 della medesima legge (1).

B. Sono applicabili tutte le disposizioni contenute nelle tabelle 3 e 4.

C. Si applicano inoltre: (2)

"2.2 - Raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e simili e di rifiuti provenienti da laboratori biologici.

I rifiuti speciali di cui all'Art. 2, quarto comma, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentano pericolo per la salute pubblica, ed i rifiuti speciali provenienti da laboratorio biologici, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal direttore sanitario o dal responsabile del laboratorio.

Immediatamente dopo detti trattamenti di rifiuti vanno immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili, per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti ospedalieri trattati". Essi possono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

Riferimento normativo:

1) Art. 2ter - L. 10.02.1989, n. 45;

2) Paragrafo 2.2 della delibera in data 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e trasporto.

Le parti anatomiche devono essere raccolte e sigillate in sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, introducendo nei sacchetti anche un'adeguata quantità di disinfettante.

I sacchetti sigillati devono essere conservati in idoneo luogo ed avviati con apposite cautele ai forni crematori.